

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI FRANKFURT AM MAIN
Numero della pratica: 12 E 591/03 (2)

IN NOME DEL POPOLO

SENTENZA

Nella vertenza di diritto amministrativo fra

Il signor Dr. Med. Ryke Geerd Hamer, Ediciones de la Nueva Medicina S.L.,
Camino Urique 69/Apdo. 209, E-29120 Alhaurin el Grande

Querelante

contro

La regione Hessen, rappresentata dall'ufficio delle verifiche regionali per le
professioni mediche,

Adickesallee 36, 60322 Frankfurt am Main,

Querelato,

relativa al diritto delle libere professioni (comprendente il diritto
dipartimentale)

Il 12° dipartimento del tribunale amministrativo di Frankfurt am Main, per
mezzo de

Il giudice presidente del Tribunale amministrativo Oehm-Neidlein

Il giudice del tribunale amministrativo Dr. Repp

Il giudice del tribunale amministrativo Grünewald

E i giudici onorari signore Engeland e signor Fritzel

sulla base dell'udienza orale del 22 Ottobre 2003, riconoscono con valore
legale che:

La querela viene respinta.

I costi del procedimento sono a carico dell'interessato. *[pag. 1]*

Relativamente ai costi, la sentenza è provvisoriamente esecutiva.

Il querelante può evitare l'esecuzione attraverso un adempimento di sicurezza
nella misura dei costi fissati, se il querelato, prima dell'esecuzione, non
provvede alla sicurezza nella stessa misura.

STATO DEI FATTI

Il querelante, nato nel 1935, ottiene il 10 Aprile 1962 la propria nomina a medico. Dopo il dottorato nel Dicembre 1963, consegue nel Febbraio 1972 il riconoscimento quale medico per la medicina interna. Secondo indicazioni del querelante, dopo la morte del figlio nel 1978, e a motivo dello shock subito, gli si sviluppa un cancro ai testicoli, che potrà essere rimosso attraverso una operazione nel 1981. Essenzialmente a causa di queste esperienze, il querelante matura l'opinione di aver trovato l'origine di ogni cancro, e di essere in grado di poterlo curare in qualunque stadio. Nell'Ottobre 1981 presenta alla facoltà di medicina dell'Università di Tübingen una proposta di abilitazione basata su di uno scritto sul tema "La sindrome di Hamer e le ferree leggi del cancro", il quale tuttavia viene respinto. Da allora, il querelato cerca di ottenere il riconoscimento scientifico della teoria, da lui rappresentata, dei "Processi di nascita, localizzazione e decorso e possibilità di terapia del cancro".

Con procedimento dell'8 Aprile 1986, il governo distrettuale di Koblenz revocò l'abilitazione alla professione medica concessa al querelante dall'Hessen. La querela sollevata contro quest'atto dal querelante è stata respinta con la sentenza del tribunale amministrativo di Koblenz del 3 Luglio 1989 (9 K 215/87): quella contro la revoca della messa agli atti di questa sentenza è stata respinta con il giudizio dell'Alto tribunale amministrativo del Rheinland-Pfalz del 21.12.1990 (6 A 10035/89). Al riguardo si esprime essenzialmente che la revoca dell'abilitazione alla professione medica avviene legalmente secondo il § 5 parte 2 frase 2 i.v.m. § 3 parte 1 frase 1 nr. 3 del regolamento federale dei medici, nell'autorevole redazione mutata per mezzo della legge del 18.02.1996. C'è quindi un'alta probabilità che il querelante, a motivo della propria costituzione spirituale, non sia più nella condizione di riferire la propria pratica medica al contesto dei dati di fatto medici. Il querelante è condizionato da una certezza simile alla follia, per la quale le sue conoscenze scientifiche sono intoccabili.

Il querelante, con uno scritto del 30.06.1992, chiese alla regione querelata una nuova concessione della sua abilitazione alla professione medica. A fondamento si poneva essenzialmente che la "Nuova medicina" fosse in quel momento sotto esame universitario per incarico della facoltà di medicina dell'Università di Düsseldorf, e che sarebbe stata giudicata esatta. Si sarebbe [pag. 3] giudicato, che la "Nuova medicina" era di parecchio superiore a quella usata finora nella maggior parte dei campi medici, e per questo non sarebbe più stata ostacolata nella terapia. Con delibera del 12.01.1993, il tribunale delle verifiche regionali per le professioni mediche respinse la domanda per una nuova concessione dell'abilitazione medica. A fondamento si poneva che il querelante non soddisfa i requisiti del § 3 parte 1 frase 1 nr. 3 del regolamento federale dei medici, nella sua redazione divulgata il 16.04.1987. Secondo il § 1 del regolamento federale dei medici, il medico persegue, nell'esercizio del proprio lavoro, la salute del singolo e dell'intera popolazione. Nella coscienza di

questo dovere, egli deve tenere fermo che la professione medica va esercitata secondo le regole dell'arte medica, e per questo deve conoscere i limiti del proprio sapere e delle proprie conoscenze, in modo da praticare di conseguenza (cfr. § 4 parte 2 frase 2 del BÄO). Questo presuppone che il medico, nell'interesse pienamente comprensibile di un paziente, abbia ad osservare regolarmente, accanto al resto, anche i fondamenti e gli sviluppi della sapienza medica. Per questo deve accordare la propria pratica medica al quadro di tutti i dati di fatto medici. Secondo la sentenza con valore di legge del 21.12.1990, emessa dall'OVG di Koblenz, bisogna concludere che il querelante, nella diagnostica e nella terapia in particolare di pazienti malati di cancro, accorda l'assoluta priorità ad un insegnamento da lui stesso elaborato, la cosiddetta "Nuova medicina", e contemporaneamente esclude dall'uso le possibilità che non si lasciano conciliare con i suoi metodi. Egli non è quindi capace di condurre i pazienti alla conoscenza dei dati di fatto medici di un trattamento offerto secondo lo stato attuale e riconosciuto di conoscenze. C'è quindi il pericolo che il querelante tratti i cancri a loro svantaggio, con un trattamento che promette successo sulla base di fondamenti che si annunciano come riconosciuti. Le idee del paziente riguardo questo procedimento amministrativo lasciano riconoscere che egli, come in precedenza, assume un atteggiamento inconciliabile nei confronti di altre forme di terapia, in particolare la cosiddetta "medicina scolastica". C'è quindi da temere che, in caso di una nuova concessione dell'abilitazione medica, possano presentarsi nuovamente le stesse condizioni che, a suo tempo, hanno portato alla revoca dell'abilitazione medica, in particolare una insufficiente assistenza medica nei confronti di uomini ammalati di cancro. Dopo tutto ciò, l'intervento avvenuto attraverso la revoca dell'abilitazione medica, nel nome del diritto fondamentale alla libertà professionale (art. 12 parte 1 del GG) sarebbe giustificato come prima.

Il querelante, il 15.01.1993, ha depositato un ricorso contro questa sentenza. Come motivazione si riferisce essenzialmente che l'esattezza della "Nuova medicina" avrebbe trovato conferma nella pratica medica. La "Nuova Medicina" si fonda su quattro "rigide" leggi biologiche, che sarebbero riproducibili in ogni situazione. Per questo essa potrebbe, «come unica medicina, elevare la pretesa di una forte scientificità naturale». Una terapia sulla base della "Nuova Medicina" non va per questo contro la legge valida, perché i modi di trattamento della medicina scolastica, dove i principi di una malattia non sempre vengono esplorati, non sono sempre riconoscibili come scientifici; per questo ogni tipo di trattamento avrebbe di conseguenza un carattere sperimentale. Infine, anche le autorevoli determinazioni per la concessione dell'abilitazione alla professione medica [pag. 4] non stabilirebbero in modo definitivo che soltanto la medicina scolastica sia competente per l'esercizio della professione medica.

Con il decreto del 13.06.1996, il tribunale di verifica regionale per le professioni mediche dell'Hessen respinse il ricorso. Fra le altre cose, si diceva

chiaramente che il querelante aveva formato in sé la forte disponibilità a porre come assoluto l'insegnamento da egli elaborato della "Nuova Medicina", e ad escludere in via di principio altri metodi di trattamento, basati su riconosciuti fondamenti scientifici, che potevano avere successo. In questa relazione si rivelava esemplare il comportamento del querelato nel caso del cancro della seienne Olivia Pilhar. Il querelante ha curato a lungo termine questa paziente secondo le proprie concezioni mediche, e con tutti i mezzi a sua disposizione ha a tal punto impedito un trattamento medico capace di successo secondo le regole conosciute della medicina, che la vita della bambina è stata messa in pericolo nella più alta misura, e questa si è potuta salvare soltanto grazie alle misure statali di autorità austriache e spagnole e ai tribunali, che hanno condotto un trattamento in grado di salvarle la vita e basato sulla scienza medica riconosciuta.

Il querelante ha aperto la presente querela il 16.06.1996. Con il decreto del 15.05.1997, la camera riconosciuta ha arrestato il procedimento fino alla conclusione del processo di accertamento eseguito dall'Ordine statale degli avvocati di Köln a causa delle lesioni corporali, dovute a negligenza e in concorso formale con il reato di esercizio vietato della pratica medica nella questione di Olivia Pilhar. In questa vicenda, l'Ordine statale degli avvocati di Köln ha sporto denuncia, il 23.11.1998, contro il querelato. In seguito il procedimento penale non poté essere portato avanti, perché il querelante ha trasferito la propria residenza in Spagna. Il querelante era già stato condannato a quattro mesi di reclusione (che non sono stati scontati grazie ad una sospensione per condizionale) dal tribunale regionale di Köln, il 12.02.1993, a causa di mancanze relative al diritto dei praticanti medici. Con sentenza del 09.09.1997, la pretura di Köln ha condannato il querelante ad una pena di un anno e sette mesi per l'esercizio della pratica medica senza che questa fosse autorizzata, e senza possedere il permesso secondo il § 1 della Legge per i praticanti di medicina. Inoltre, il querelante sarebbe stato in aggiunta condannato ad una pena di nove mesi che non è passata in giudicato; questo avveniva in Francia, nel 2000, in rapporto con la sua attività nella pratica medica.

Il querelante sostiene l'interpretazione per cui il decreto dell'Ordine di verifica regionale dell'Hessen per le professioni mediche del 12.01.1993, nella redazione del decreto del 13.06.1996, sia illegale; al querelante spetterebbe la pretesa di poter chiedere nuovamente l'abilitazione alla professione medica. In passato, il querelante non avrebbe avuto alcun comportamento colpevole, dal quale possa derivare, secondo il § 3 parte 1 nr. 2 del BÄO, una indegnità o una inaffidabilità all'esercizio della professione medica. I comportamenti errati a lui rimproverati non sono tanto importanti e sono assai lontani nel tempo. Nell'importante momento dell'udienza orale per la decisione [pag. 5] sulla vertenza, non sono riconoscibili le condizioni che giustificherebbero una attuale indegnità o inaffidabilità del querelante all'esercizio della professione medica. Il querelante afferma di aver illustrato ai propri pazienti tutti i metodi di

trattamento secondo le varie branche della medicina, e di aver chiarito che la terapia da lui elaborata della "Nuova Medicina" veniva generalmente sottostimata; questo sarebbe avvenuto in passato ed avverrà anche in futuro. Questo sarebbe contro l'assunzione del querelato, per il quale i pazienti avrebbero sostenuto la sua terapia in modo passivo e con la pretesa della sua assolutezza. Con l'utilizzo della "Nuova Medicina" sarebbero sopravvissuti, senza conseguenze a breve o a lungo termine, il 95% dei pazienti, ma solo nel caso in cui essi non fossero stati curati prima attraverso la medicina tradizionale. Circa il 5% dei pazienti sarebbero morti, se non fossero stati nella condizione di risolvere i propri conflitti.

Il querelante richiede

di vincolare il querelato alla sospensione del decreto del 12.01.1993 nella sua redazione della revoca del 13.06.1996, e di concedergli nuovamente l'abilitazione alla professione medica.

Il querelato richiede

che la querela venga respinta.

Il querelato è dell'opinione che il querelante non abbia alcun titolo per il rinnovo dell'abilitazione alla professione medica. A causa dei singoli elementi a fondamento di questa tesi, il querelato si rapporta a quanto espresso nei documenti contestati.

Per via dello stato delle cose e della situazione legale nel dettaglio, si terrà conto del contenuto degli atti giudiziari e degli allegati agli scritti inviati dagli interessati.

Il tribunale ha consultato i due volumi di atti d'ufficio e ne ha fatto oggetto dell'udienza orale.

MOTIVI PER LA DECISIONE

La querela non è fondata.

Il querelante non ha alcun titolo per il rinnovo dell'abilitazione alla professione medica. Il decreto dell'ufficio per le verifiche regionali dell'Hessen per le professioni mediche, datato 12.01.1993, nella sua redazione del decreto di revoca del 13.06.1996, da lui rifiutato, ha validità giuridica e non lede il querelante in nessuno dei propri diritti (cfr. il § 113 parte 5 del VwGO).

Il querelante non soddisfa tutti i requisiti richiesti per il rinnovo dell'abilitazione medica. Secondo il § 3 parte 1,1 nr. 2 del BÄO, [pag. 6] nella sua redazione divulgata il 16.04.1987 (BGBl. 1 p. 218), l'abilitazione alla professione medica

può essere richiesta soltanto quando il richiedente non è stato riconosciuto colpevole di un comportamento che porti ad una indegnità o inaffidabilità all'esercizio della professione medica. Questo però non vale per il querelante, dato che per lui è evidente una inaffidabilità per l'esercizio della professione medica. Inaffidabile è chiunque, a causa della propria personalità, non offre garanzia soddisfacente per un normale esercizio del proprio lavoro (HAAGE, *Commenti al BÄO* [Il diritto federale tedesco I Kg, p. 19). Il concetto di "inaffidabilità" viene segnalato attraverso la prognosi relativa alla capacità di colui che viene osservato di essere capace in futuro di soddisfare i propri doveri lavorativi (BverwG, NJW 1993, 806 e NJW 1991, 1557). Il querelante, al momento della decisione giuridica, a causa del proprio comportamento passato, e per il giudizio che deriva dalla situazione processuale e fattuale, non offre alcuna soddisfacente garanzia di essere in grado di esercitare rettamente la professione medica, per cui non può essere considerato affidabile.

Secondo il § 1 del BÄO un medico, nello svolgimento del proprio lavoro, è al servizio della salute del singolo e del popolo intero. Nella coscienza di questo dovere egli è tenuto ad esercitare la professione medica secondo le regole dell'arte medica, e per questo a conoscere e ad adoperare confacentemente i limiti dei propri saperi e conoscenze (cfr. il § 4 Parte 2 p. 2 del BÄO). Questo presuppone che il medico debba regolarmente, nel comprensibile interesse del paziente, tenere conto anche dei fondamenti e degli sviluppi della scienza medica nel complesso. Fra gli obblighi lavorativi c'è anche quello per cui il medico deve allineare la propria pratica alla conoscenza in tutti i dati di fatto medici. Il querelante non offre la garanzia di soddisfare questo dovere sanitario. Inoltre, a causa delle sue precedenti costituzioni in giudizio, si deriva che egli non è nella condizione o nella volontà allineare la propria pratica alla conoscenza in tutti i dati di fatto medici. Le dichiarazioni del querelante nel corso del procedimento amministrativo e di quello giudiziario mostrano che egli, nella diagnostica e nella terapia di malati di cancro, attribuisce l'assoluta priorità alla dottrina, da lui fondata, della cosiddetta "Nuova Medicina", ed esclude, nei trattamenti sopraccitati, altri principi e metodi. Per questo il querelante, facendo valere un principio di absolutezza per la dottrina da lui ideata, lascia temere seriamente che ai pazienti non venga offerto un trattamento confacente.

Le dichiarazioni del querelante nel corso del procedimento amministrativo e di quello giudiziario mostrano che egli, in tutti gli anni dal momento della sua elaborazione fino ad oggi, è rimasto attaccato esclusivamente alla dottrina, da lui fondata, della cosiddetta "Nuova Medicina", ed assume un atteggiamento inconciliabile contro altre forme di terapia. A testimoniare ci sono le seguenti dichiarazioni del querelante come quelle dei precedenti delegati processuali, delle quali si espone qui soltanto una scelta esemplificativa. Così infatti si esprime [pag. 7] in un telefax da lui inviato il 17.12.1992 al li tribunale delle verifiche regionali per le professioni mediche dell'Hessen: egli sarebbe stato

costretto dalle autorità a praticare di nuovo «la vecchia roba¹ superata» e ad «uccidere nel raccoglimento, corretto per la medicina di scuola», i propri pazienti, «sebbene le autorità sapessero che i pazienti, usando la Nuova Medicina, avrebbero avuto il decuplo di possibilità di sopravvivenza». Nella comunicazione scritta del 12.08.1996 del suo ex delegato processuale al tribunale amministrativo di Frankfurt am Main, si dice che il querelante avrebbe, nel campo dell'oncologia, «una posizione assolutamente contraria nei confronti della medicina [tradizionale], con un contemporaneo offrirsi della Nuova Medicina». Nel suo scritto del 06.09.2002 al tribunale di Chambéry, Francia, il querelante afferma che «la Nuova medicina è stata verificata in due università secondo i principi della scienza naturale, e per questo la precedente medicina di scuola è falsa. Il tribunale di Chambéry tenta inutilmente di resuscitare un cadavere scientifico». Inoltre il querelante, nel recente passato, ha sollevato le sue rimostranze in molti altri scritti al tribunale amministrativo di Frankfurt am Main; in essi l'autorità querelata sarebbe sempre corresponsabile, per la decisione presa dalla camera del tribunale, «all'uccisione intenzionale, da parte della cosiddetta medicina di scuola, di molti milioni di pazienti in Germania, e di miliardi di pazienti nel mondo» (così si dice nello scritto del 21.03.2003). Infine, anche dal libro del querelante "Testamento di una Nuova Medicina", parte 1, consegnato durante l'udienza orale, si lasciano trarre delle affermazioni che documentano la pretesa di rappresentanza medica esclusiva fatta valere dal querelante. Così, a pag. 7 si afferma che questo libro, fra gli altri, è dedicato ai suoi pazienti morti, che «sono stati angustiati oppure del tutto costretti, con forti pressioni, a volgersi nuovamente al cosiddetto trattamento della medicina dominante, e lì sono stati portati a misera morte sotto morfina». Nella premessa presente nelle edizioni dalla 2° alla 6°, a par. 17, si dice inoltre che il libro è diventato il fondamento di una comprensione totalmente nuova della medicina. Il lettore avrebbe compreso «che qui si è segnata una svolta della storia della medicina in una misura prima ritenuta inimmaginabile».

Di fronte a queste dichiarazioni del querelante chiare, e ripetute a distanza di anni, per il giudizio non esistono più ragionevoli dubbi che il querelante si volga esclusivamente alla "Nuova Medicina" da lui elaborata come possibilità di trattamento nei pazienti malati di cancro, e che altre forme di terapia siano escluse come prima dal trattamento; in particolare il querelante ha asserito che, con l'utilizzo della "Nuova Medicina", sarebbero sopravvissuti il 95% dei pazienti senza conseguenze di breve o lungo periodo, ma solo nel caso in cui essi non avessero voluto essere trattati con i metodi della medicina tradizionale.

Un altro motivo per assumere che il querelante non offre garanzie per lo svolgimento regolare della professione medica, e per questo deve essere

¹ In tedesco *Kram*, con un senso vagamente dispregiativo come nell'analogha espressione italiana.

considerato inaffidabile, è mostrato dal fatto che egli, in passato, nell'ambito lavorativo è contravvenuto in modo rilevante e ripetuto alle prescrizioni penali, motivo per cui è stato anche condannato [pag. 8] con sentenze passate in giudicato. Dopo di ciò, al querelante è stata anche revocata stabilmente l'abilitazione all'esercizio della professione medica, dato che in più occasioni aveva trattato pazienti senza svolgere correttamente l'esercizio della pratica medica, e senza possederne il permesso secondo il § 1 della Legge per la pratica medica. Egli è stato per questo condannato, attraverso un giudizio del tribunale regionale di Köln passato in giudicato il 12.02.1993, ad una detenzione di quattro mesi con condizionale. Con una sentenza del tribunale amministrativo di Köln, passata in giudicato il 09.09.1997, egli è stato condannato ad una ulteriore pena detentiva di un anno e sette mesi. Oltre a ciò, rimangono tuttavia le accuse sollevate per la vicenda di Olivia Pilhar, e relative all'esercizio vietato della pratica medica così come alle lesioni corporali permanenti. Queste accuse, in particolare quella delle lesioni corporali permanenti, che costituivano l'avvio per la sospensione del procedimento di querela, non sono state chiarite fino ad oggi da un giudizio definitivo, dato che il querelante si è sottratto al compimento di questa causa trasferendo la propria residenza in Spagna. Tali accuse non possono quindi essere oggetto di una valutazione legale precedente senza che questo assuma un significato decisionale rilevante. Inoltre il querelante ha, indipendentemente, mostrato un comportamento illecito che riguarda precisamente l'esercizio della professione medica, nello specifico l'esercizio della pratica curativa senza il necessario permesso. Questo porta a concludere che nel querelante ci sia una tendenza a porsi in opposizione alle prescrizioni giuridiche esistenti, se esse non sono conciliabili con i suoi presupposti e scopi. L'esistenza di una tale predisposizione è in contrasto con l'assunto che il querelante offra la garanzia di esercitare in modo ordinario, in futuro, la professione medica.

Dal momento in cui il querelante non soddisfa i presupposti per una concessione dell'abilitazione all'esercizio della professione medica, è una stringente conseguenza legale che l'abilitazione a lui concessa vada revocata. L'intervento sotteso al rifiuto dell'abilitazione nella libertà lavorativa (Art. 12 parte 1 del GG), è giustificato fattivamente e relativamente considerando il ricevimento, da parte dei pazienti, di una cura medica ordinaria, e la salvaguardia della loro stessa salute, senza che esso necessiti di una discussione supplementare sulle circostanze individuali come l'età dell'interessato e le possibilità di attività lavorative di altro tipo (cfr. BverwG, NJW 1999, 3425, 3426, relativamente alla revoca dell'abilitazione medica).

Dato che, in relazione alla concessione o al rifiuto di una abilitazione medica, si tratta di una decisione legata ad altri fattori, e non di una mera valutazione, è irrilevante che l'ufficio delle verifiche regionali per le professioni mediche dell'Hessen abbia fondato il proprio rifiuto non sul § 3 Parte 1 pag. 1 Nr. 2 del BÄO, ma piuttosto sul Nr. 3, dato che presupposto per l'abilitazione è che il

richiedente non sia inadatto negli aspetti legati alla salute degli adempimenti lavorativi.

Il querelante deve sobbarcarsi i costi del procedimento come interessato che ha perso la causa (§ 154 Abs. 1 VwGO). [pag. 9]

La decisione sull'esecutività provvisoria del giudizio è relativa al § 167 del VwGO I. V. §§ 708 Nr. 11, 711 S. 1 ZPO.

INDICAZIONI SULLA POSSIBILITA' DI UN RICORSO

Contro questo giudizio si offre all'interessato la possibilità di un ricorso soltanto se essa viene concessa dalla Corte del diritto amministrativo dell'Hessen. La concessione del ricorso va richiesta per iscritto entro un mese dall'emissione del giudizio. La richiesta deve indicare il giudizio contestato.

Entro due mesi dall'emissione del giudizio vanno illustrati i motivi in base ai quali è stato concesso il ricorso.

Il ricorso può essere concesso soltanto

se esistono seri dubbi sull'esattezza del giudizio,

se la causa presenta difficoltà sui fatti o sul diritto,

se la causa ha importanza fondamentale,

se il giudizio devia da una decisione dell'Alto tribunale amministrativo, del Tribunale amministrativo federale, del Senato generale o delle Alti corti giudiziarie, o ancora della Corte costituzionale federale, e si fonda su questa devianza, oppure

se una mancanza procedurale sottesa al giudizio del tribunale per i ricorsi è stata resa valida e su di essa si può basare la decisione.

La domanda e le motivazioni sono da presentare al

Tribunale amministrativo Frankfurt am Main
Adalbertstr. 44-48
60487 Frankfurt am Main

...

[I giudici]
Ohem-Neidlein
Grünwald
Dr. Repp